



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

Deliberazione del Giunta Comunale - Copia

Nr. 116 del 27-10-2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024, ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventisette** del mese di **ottobre** alle ore **16:40**, nella Residenza Municipale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pres.-Ass.
Vurchio Gianluca	Sindaco	P
Di Gioia Francesco	Vicesindaco	P
Laporta Michele	Assessore	P
Digioia Nicola	Assessore	P
Deflorio Angela	Assessore	P

presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4°, lett. a) del D.L.gs 267/2000 - T.U.E.L.) il Segretario Comunale Russi Antonio.

Il Sindaco Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che la seduta si è svolta in forma mista con la partecipazione in presenza del Sindaco Vurchio Gianluca e dell'Assessore Di Gioia Francesco con il Segretario Comunale e il collegamento in videoconferenza degli Assessori Laporta Michele, Digioia Nicola e Deflorio Angela.

PREMESSO CHE:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 e della legge 6.11.2012, n. 190”;

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

h) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

i) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

j) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al Piano Triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

k) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano Nazionale Anticorruzione;

l) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

m) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

n) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità n) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al D.lgs. 27.10.2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del D.lgs. 20.12.2009, n. 198.

4. *Le Pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

- l’art. 6, comma 5, del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25.02.2022, n. 15 stabilisce che: “5. *Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23.08.1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;*

- L’art. 6, comma 6, del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2021, n. 113, come modificato dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25.02.2022, n. 15 stabilisce che: “6. *Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

- l’art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2021, n. 113, come introdotto dall’art. 1, comma 12, del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25.02.2022, n. 15 e successivamente modificato dall’art. 7, comma 1 del decreto legge 30.04.2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29.06.2022, n. 79, stabilisce che: “6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30.06.2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) art. 10, comma 5, del D.lgs. 27.10.2009, n. 150; b) art. 14, comma 1, della legge 7.08.2015, n. 124; c) art. 6, comma 6, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.”;*

- l’art. 6, comma 7, del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2021, n. 113, stabilisce che: “7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 10, comma 5, del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall’art.19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114.”;*

- l’art. 6, comma 8, del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2021, n. 113, stabilisce che: “8. *All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. **Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti** provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”.*

PRESO ATTO CHE in data 30.06.2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, del 2.12.2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il DPR n. 81, recante “*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*”, di cui all’art. 6, comma 5, del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2021, n. 113;

ATTESO che in data 30.06.2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28.08.1997, n. 281, del 9.02.2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO di cui all’art. 6, comma 6 del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni in L. 6.08.2021, n. 113;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Cellamare, alla data del 31/12/2021 ha meno di 50 dipendenti, e precisamente n. 16;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 30/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio pluriennale di previsione 2022-2024
- il Comune di Cellamare ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6.08.2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO, sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):
 - a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, approvato dapprima con D.G.C. n. 9 del 27-01-2022 successivamente, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12/05/2022 e con deliberazione di Giunta comunale n. 97 dell'08.09.2022;
 - b) Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/04/2022
 - c) Piano della Performance 2022-2024 di assegnazione degli obiettivi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 01/09/2022;
 - d) Piano delle azioni positive 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 130 del 09.12.2021
 - e) con riferimento all'Organizzazione del Lavoro Agile, nelle more di una regolamentazione organica del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Cellamare rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione;

RILEVATO CHE il DPR del 30.06.2022, n. 81 recante "*Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "*Le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della Pubblica amministrazione di cui all'art. 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.*";

- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente Testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.lgs. 27.10. 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di *performance* dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il Piano della *performance* di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, sono assorbiti nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113.

ATTESO che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del PIAO, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti **con meno di 50 dipendenti**, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le Amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

1. SEZIONE: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

- a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico;
- b. Sottosezione di programmazione Performance;
- c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza;
- 3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**
- a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa;
- b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile;
- c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- 4. SEZIONE: MONITORAGGIO**

- all'art. 2, comma 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113.”*;

- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”*

- all'art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*

- all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;

- all'art. 8, comma 3, che *“In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione”*.

-all'art. 9, che *“Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.08.2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*

-all'art. 11, comma 1, che il PIAO, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6.08.2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30.12.2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25.02.2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29.06.2022, n. 79, in fase di prima applicazione la data fissata per l'approvazione del PIAO è il 30 giugno 2022;

- ai sensi all'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, in sede di prima applicazione, il termine del 31 gennaio di ogni anno, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto medesimo, è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, termine fissato al 31 agosto 2022;

- Il Comune di Cellamare, come precedentemente illustrato, ha provveduto a dare attuazione a parte delle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro adozione precisamente:

a) con D.G.C. n. 9 del 27-01-2022 ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2022-2024, successivamente, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 12/05/2022 e con deliberazione di Giunta comunale n. 97 dell'08.09.2022;

b) con deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/04/2022, ha approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, contenente anche indicazioni in materia di formazione annuale del personale;

- c) con D.G.C. n. 66/2022 approvava il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, successivamente, aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 01/09/2022;
- d) con D.G.C. n. 130 del 09.12.2021 si è provveduto all'approvazione per l'anno 2022 del Piano delle azioni positive 2022-2024;

DATO ATTO che, al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità dell'azione amministrativa, così come definita negli strumenti di programmazione di cui questo Ente si è dotato, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, è necessario dare tempestiva attuazione alle disposizioni normative in materia di pianificazione e programmazione di cui all'art. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, divenute efficaci, in data 27 giugno 2022, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" e della pubblicazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), coordinando i provvedimenti precedentemente approvati all'interno dello schema tipo di PIAO, definito con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO altresì che in caso di eventuale variazione e/o implementazione di uno degli strumenti di pianificazione e programmazione coordinati organicamente nel PIAO, si dovrà fare riferimento alla relativa delibera di approvazione, provvedendo - contestualmente - alla variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, al fine di aggiornare il provvedimento di riferimento contenuto nello schema di coordinamento che lo compone;

VISTO:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*";
 - il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni*";
- la Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli "*Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022*" adottati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la Legge 7 agosto 2015 n. 124 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 (*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, ("*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*" art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183");
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);

- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”, ed in particolare l’art. 12 che disciplina “Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa”;
- il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che all’articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
- il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;

Preso atto che sono stati espressi pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, attestando ex articolo 147 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto;

Preso atto che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;

DELIBERA

1. Di dare atto espressamente che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale de presente deliberato;
2. Di approvare, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024 del Comune di Cellamare allegato alla presente deliberazione con la lettera A, per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. Di disporre che, in caso di eventuale variazione e/o implementazione di uno degli strumenti di pianificazione e programmazione coordinati organicamente nel PIAO, si dovrà fare riferimento alla relativa delibera di approvazione, provvedendo - contestualmente - alla variazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, al fine di aggiornare il provvedimento di riferimento contenuto nello schema di coordinamento che lo compone;
4. Di escludere dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. Di demandare ai Responsabili competenti la pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 2 del Dlgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Vurchio Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Russi Antonio

Pareri ai sensi dell'art. 49 c.1 del DLgs.267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica
Data 18-10-2022

Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to Russi Antonio

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile
Data 27-10-2022

Il Responsabile del Serv. Finanziario
F.to De Astis Domenico

AFFISSA all'Albo Pretorio a partire dal **28-10-2022** - Reg. pub.n. **991**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Sig. CACCAVALE Francesco

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è **stata pubblicata per 15 giorni consecutivi**
- **28-10-2022** al **12-11-2022** (art.124, comma 1, D.L.gs 267/00).
- che contestualmente alla pubblicazione all'Albo è **stata trasmessa in elenco e in copia ai Capigruppo consiliari** (Art.125 D.L.gs 267/2000 – Art.14 c. 6 Statuto comunale);
- **che è divenuta esecutiva il giorno: 27-10-2022**
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

Data
27-10-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Russi Antonio

La presente copia è conforme all'originale.

Cellamare _____

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Rosa Sabbatelli